

CONTRATTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Tra

l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Trieste, con sede legale in Trieste, via Giosuè Carducci 22, C.F. 80018920324 nella persona del legale rappresentante Luca Tommasoni

e

la signora Oriana De Giudici "il Professionista", nata a Tolmezzo il 20.01.1969 residente a Trieste C.F. DGDRNO69A60L195G, P.IVA. 01160680326.

Premesse:

Stante la positiva collaborazione con la Sig.ra De Giudici, effettiva dal 2014, le significative esperienze maturate, valutate le capacità e i titoli necessari per lo svolgimento degli incarichi di supporto alla segreteria come specificato al successivo punto 2, si conviene e stipula quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto

2. Oggetto del contratto

L'Ordine rinnova alla signora Oriana De Giudici l'incarico professionale di collaborazione e affiancamento alla segreteria tecnico-amministrativa dell'Ordine; nello specifico l'incarico prevede un'obbligazione di mezzi e risultato, da eseguirsi in regime di autonomia, per le attività di:

- a) supporto e gestione di tutta la contabilità per le operazioni di prima cassa e di quelle ad essa collegate in collaborazione con il Tesoriere dell'Ordine,
- b) assistenza e supporto nella gestione dell'attività di Formazione Continua degli iscritti.

L'esecuzione della prestazione professionale potrà avvenire anche con mezzi e strumenti messi a disposizione dall'Ordine: in tal caso la signora si impegna all'uso degli stessi con la diligenza del buon padre di famiglia.

Durante lo svolgimento dell'incarico il Professionista potrà entrare in contatto con informazioni personali degli iscritti e dati riservati: in virtù del segreto professionale, [l'obbligo cioè di non rivelare notizie o informazioni di cui il professionista sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività professionale], si impegna a non acquisire, divulgare o utilizzare notizie che sono considerate riservate o coperta da privacy. Si impegna altresì a rispettare e adottare tutte le misure di prevenzione della Corruzione messe in atto dall'Ordine.

Il rapporto si intende inquadrato nelle disposizioni di cui all'art. 2222 CC.

3. Durata del contratto

Il contratto rimarrà in vigore dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il contratto potrà essere rinnovato annualmente, con la volontà delle le parti.

4. Corrispettivo

L'Ordine corrisponderà alla signora Oriana De Giudici un onorario globale e onnicomprensivo, salvo diversa pattuizione, pari ad € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento,00), oltre IVA, maggiorato dei contributi di legge.

5. Modalità di pagamento

L'onorario sarà liquidato, con bonifico bancario, con acconti mensili, pagati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, previa presentazione di regolare fattura approvata dal Tesoriere. La fattura sarà soggetta ad aliquota IVA e dei contributi di legge.

6. Invariabilità del corrispettivo

Il Professionista dichiara di ritenere il compenso a corpo, previsto nel presente contratto con obbligazione di mezzi e risultato, congruo e remunerativo, rinunciando sin da ora espressamente ad avanzare, anche in futuro, eccezioni.

7. Oneri a carico del professionista

Nell'esecuzione di tale attività professionale, il Professionista si impegna a:

- a) svolgere l'attività di cui al precedente punto 2, secondo le comuni regole di correttezza e diligenza "qualificata", ai sensi degli articoli art 1176 e 1218 del codice civile;
- b) relazionare con cadenza mensile al Tesoriere e al Consiglio Direttivo sulla situazione contabile e sulle attività formative;
- c) mantenere la dovuta riservatezza su qualsiasi informazione inclusa in documentazioni, note, o altrimenti, ricevuta o appresa dall'Ordine o per conto dello stesso e di utilizzare le informazioni esclusivamente in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

Tempi e modalità operative saranno definite a discrezione del Professionista, che però in relazione alla natura del suo specifico incarico dovrà prevedere un calendario di incontri e restituzioni secondo le richieste dell'Ordine.

Non è previsto che il Professionista, nell'espletamento dell'incarico possa farsi assistere da terzi ovvero delegare a terzi la prestazione professionale, salvo diversi accordi tra le parti per cause di forza maggiore.

In caso di indisponibilità continuata e non motivata del Professionista superiore ai 15 giorni consecutivi, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza obbligo di ulteriori comunicazioni, e il saldo degli acconti sarà interrotto.

In caso di indisponibilità superiore ai 15 giorni per malattia del Professionista, l'Ordine potrà affidare a terzi – temporaneamente - le prestazioni del Professionista, dandone comunicazione scritta. In tale caso il compenso pattuito sarà riproporzionato in relazione alle attività realmente svolte e il computo sarà effettuato a giudizio del Consiglio Direttivo in relazione alle attività, incontri, restituzioni effettuate.

In particolare le parti concordano che l'attività oggetto del presente contratto di prestazione autonoma professionale, prevederà un impegno indicativo di 700 ore (circa 60 ore/mese), che verranno svolte preferibilmente durante l'orario di attività dell'Ordine, al fine di consentire migliore collaborazione con dipendenti, referenti e consiglieri.

In considerazione delle prestazioni legate all'incarico – segreteria amministrativa/area formazione - e agli incontri con referenti e consiglieri, si conviene tra le parti una disponibilità in presenza nelle giornate di martedì e giovedì, nella fascia oraria pomeridiana (indicativamente 15.00/19.00).

8. Oneri a carico dell'Ordine

L'Ordine si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:

- a) a mettere a disposizione del Professionista ogni documentazione contabile, nonché il software in uso all'Ordine;
- b) a fornire ogni indicazione in relazione al percorso formativo che il Collegio riterrà di adottare per i propri iscritti;
- c) a favorire la collaborazione con dipendenti, referenti e consiglieri, valorizzando il ruolo del Professionista e calendarizzando gli incontri con lo stesso nelle giornate concordate tra le parti, sopraindicate (martedì/giovedì pomeriggio)

9. Risoluzione del contratto

Per nessuna ragione il Professionista potrà sospendere parzialmente o totalmente le attività oggetto del presente contratto senza previa autorizzazione scritta dell'Ordine.

Come sopra precisato, in caso di indisponibilità e conseguente sospensione delle attività da parte del Professionista non concordate per iscritto, l'Ordine potrà risolvere di diritto il contratto.

In caso di dolo, comportamenti colposi, gravi negligenze o violazioni nell'esecuzione dell'incarico, il Professionista sarà tenuto alla rifusione dei danni e L'Ordine si riserverà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per fatto e colpa del Professionista, allo stesso spetterà il solo pagamento dei compensi maturati in relazione delle prestazioni effettuate.

10. Disciplina dell'incarico professionale

Il Professionista dichiara di possedere i requisiti richiesti dalle normative vigenti per gli espletamenti degli incarichi previsti nel presente disciplinare. La signora Oriana De Giudici, a richiesta dell'Ordine, dovrà, in ogni momento su richiesta dell'Organo politico amministrativo dell'Ordine, dimostrare di aver adempiuto agli obblighi contrattuali.

In relazione alla natura fiduciaria dell'incarico è fatto divieto al Professionista di incaricare soggetti terzi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, senza aver ricevuto in forma scritta il consenso da parte dell'Ordine.

11. Consenso al trattamento dei dati personali

Il Professionista autorizza fin d'ora l'Ordine al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi di qualsiasi genere imposti dalla legge. Al Professionista spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che egli dichiara fin d'ora di conoscere. L'Ordine si obbliga a trattare e comunicare i dati del collaboratore in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.

12. Controversie.

Qualsiasi controversia che eventualmente potesse insorgere relativamente al presente contratto, e che non potesse essere risolta pacificamente tra le parti, sarà definita da tre arbitri uno dei quali sarà nominato dall'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trieste, il secondo dal Professionista ed il terzo, che avrà funzioni di presidente del collegio arbitrale, sarà il Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trieste, o sostituto nominato dallo stesso. Gli arbitri si riuniranno e definiranno la controversia secondo diritto.

13. Nome di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge.

15. Dichiarazione dei contraenti

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto e confermano che tutto ciò è in conformità a quanto concordato. Ogni eventuale variante e precisazione a quanto esposto nel presente contratto dovrà essere concordata tra le parti, sottoscrivendo il relativo atto aggiuntivo, che dovrà essere approvato e sottoscritto.

Trieste, 10 gennaio 2021

PER L'ORDINE

Il Presidente

Luca Tommasoni



IL PROFESSIONISTA

Oriana De Giudici

